

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 21-3139

Modifiche allo Statuto dell'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" di cui alla D.G.R. n. 39-5774 del 23.04.2007 - Approvazione della nuova denominazione "Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli" abbreviabile "MAUTO" - Approvazione nuovo Statuto.

A relazione del Presidente Cota:

Nel 1957 venne costituita, per iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, l'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia"; l'atto costitutivo dell'Associazione è stato redatto in data 25.02.1957, Rep. n. 111.160, a rogito Avv. Remo Morone, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo. L'Associazione è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 del 08.10.1957; è stata iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 505 con Determinazione della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico n. 924 del 24.08.2004 e contestualmente, con la medesima Determinazione, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con deliberazione del 21.01.2004, come si rileva dal verbale rep. n. 836, a rogito Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino, registrato a Torino il 29.01.2004 al n. 561.

L'articolo 5, comma 2, dello Statuto dell'Associazione espressamente prevedeva: "Sono Soci Ordinari dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia e, se chiedono di aderirvi, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati".

Con Deliberazione n. 39-5774 del 23.04.2007 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione della Regione Piemonte in qualità di socio ordinario all'Associazione "Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia" sulla base dello statuto che veniva allegato alla suddetta deliberazione e nel quale è previsto che la Regione Piemonte trovi propria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'art. 10 dello Statuto stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
- un membro designato dalla Fondazione CRT;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino;
- un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche;
- il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici.

L'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" stabilisce all'art. 6, comma 5 che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...) La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati comporta responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. (...)".

Il comma 20 dello stesso articolo precisa che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (...)".

La Regione Piemonte, all'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013" ha stabilito che "La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

A fronte di tali disposizioni legislative ed a fronte della necessità di adattare il testo statutario alle mutate esigenze, nelle sedute dell' 8 marzo 2011, del 16 marzo 2011, del 28 luglio 2011 ed in quella del 14.12.2011 il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha approvato una proposta di modificazioni dello Statuto così come articolate secondo lo schema che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e che prevede, tra l'altro:

- art. 1 – Denominazione

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"l'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli", abbreviabile in "MAUTO".

- art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;

- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato da Fiat spa.

Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14”.

Preso atto delle modifiche sopra riportate e meglio specificate nel sopra richiamato Allegato A e condividendo il contenuto e l'articolazione della proposta di revisione dello Statuto, si ritiene opportuno procedere alla formale approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli – abbreviabile in “MAUTO”, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare, per le motivazioni e secondo le disposizioni normative illustrate in premessa, le modificazioni apportate allo Statuto dell'Associazione “Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia” di cui alla D.G.R. n. 39-5774 del 23.04.2007, e approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione nelle sedute del 08.03.2011, del 16.03.2011, del 28.07.2011 e del 14.12.2011 così come articolate secondo lo schema che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la nuova denominazione Associazione Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli, abbreviabile in “MAUTO” ;
- di approvare conseguentemente, per le motivazioni e secondo le disposizioni normative illustrate in premessa, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Museo Nazionale dell'Automobile Avvocato Giovanni Agnelli, abbreviabile in “MAUTO” che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il rappresentante regionale, che interverrà alla prossima Assemblea dell'Associazione, ad esprimersi favorevolmente.

Si precisa che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

<u>TESTO ATTUALE</u>	<u>MODIFICHE PROPOSTE</u>
<p style="text-align: center;"><u>STATUTO</u></p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA", abbreviabile in "MUSEO DELL'AUTOMOBILE".</p> <p>Articolo 2 - SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica. A tal fine l'Associazione si propone di: - conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute; - ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni; - raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia; - facilitare e stimolare le ricerche degli</p>	<p style="text-align: center;"><u>STATUTO</u></p> <p>Articolo 1 - DENOMINAZIONE L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata "MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI", abbreviabile in "MAUTO".</p> <p>Articolo 2 - SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica. A tal fine l'Associazione si propone di: - conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute; - ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia; - facilitare e stimolare le ricerche degli</p>

studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

- attuare e favorire ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale, propagandistico e sportivo, che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi.

L'Associazione può inoltre compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative anche collaborando e partecipando ad altri Enti con scopi analoghi.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

Articolo 5 - SOCI

I Soci si distinguono in Soci Ordinari ed in Soci Tecnici.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione la Città di Torino, l'Automobile Club d'Italia, la

studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- **compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;**
- **collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.**

Articolo 3 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

Articolo 5 - SOCI E SOSTENITORI

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la "FIAT S.P.A.", la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone

<p>Regione Piemonte, la Provincia di Torino e, se chiedono di aderirvi, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina un anno per l'altro, previo l'accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare annualmente per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre i contributi aggiuntivi che verranno deliberati dall'Assemblea dopo aver ottenuto la disponibilità dei Soci interessati.</p> <p>Sono Soci Tecnici dell'Associazione, se chiedono di aderirvi, le società FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., PIRELLI PNEUMATICI S.p.A, PININFARINA S.p.A, ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A e BERTONE S.p.A, l'AUTOMOBILE CLUB di TORINO, l'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, nonché gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, senza obblighi di contributi in denaro, contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</p> <p>Le ammissioni dei Soci Ordinari e l'attribuzione della qualifica di Socio Tecnico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti presenti alla riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore agli Enti ed alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del Consiglio, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio Ordinario o Tecnico si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per</p>	<p>fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.</p> <p>Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.</p> <p>L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.</p> <p>L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.</p> <p>La qualifica di Socio o Sostenitore si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci Sostenitori secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.</p>
--	---

decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci Ordinari per la quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quanto ai Soci Tecnici secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;
- dagli apporti aggiuntivi effettuati dai Soci Ordinari;
- dai contributi pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri scopi utilizzando il suo patrimonio ed i beni ricevuti in comodato nella misura e con le modalità che vengono di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - PATRIMONIO E RISORSE DISPONIBILI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci Ordinari,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' prevista la nomina di cariche onorarie.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci Ordinari di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci Ordinari si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i

Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - **l'Assemblea dei Soci,**
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - **il Collegio dei Revisori.**

I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, **entro i limiti di legge**, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal **Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione** con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i **Soci** di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi

<p>contributi aggiuntivi proposti ai Soci Ordinari.</p> <p>L'Assemblea dei Soci Ordinari ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori dei Conti determinandone il compenso, alle modifiche statutarie, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci Ordinari è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di</p>	<p>proposti ai Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, entro i limiti di legge, alle modifiche statutarie, alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.</p> <p>L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la</p>
---	---

<p>scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci Ordinari.</p> <p>Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ; - il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato ; - il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato; - un membro designato dalla Compagnia di San Paolo; - un membro designato dalla Fondazione CRT; - un membro designato dall'Automobile Club d'Italia; - un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Torino; - un membro designato da FIAT S.p.A. fino a quando durerà il comodato all'Associazione della collezione FIAT di auto storiche; - il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici. <p>L'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di ammissione di altri Soci Ordinari, può deliberare di modificare il numero dei Consiglieri di Amministrazione attribuendone uno per ciascuno dei nuovi Soci Ordinari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono</p>	<p>devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.</p> <p>Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato; - il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato; - il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato; - un membro designato dall'Automobile Club d'Italia; - un membro designato da Fiat spa. <p>Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono</p>
--	--

<p>rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha cooptato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività; 3) - determinare le quote associative uguali per tutti i Soci Ordinari e proporre all'Assemblea i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio Ordinario; 4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno; 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno; 6) - deliberare in merito alle domande di 	<p>rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.</p> <p>In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività; 3) - proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio; 4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno; 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno; 6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre
--	---

<p>ammissione di altri Soci Ordinari e dei Soci Tecnici;</p> <p>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</p> <p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.</p>	<p>all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;</p> <p>7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;</p> <p>8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;</p> <p>9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;</p> <p>10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;</p> <p>11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;</p> <p>12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>
---	--

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento ordinario che abbia carattere d'urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 12 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il compimento di atti da parte del Vice Presidente comprova l'assenza e/o l'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Il Direttore inoltre, sotto l'alta vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Articolo 12 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è **responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione**, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di

<p>proprio operato:</p> <p>a) - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) - predispone Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;</p> <p>c) - collabora nella predisposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del bilancio preventivo annuale nonché di documenti programmatici; - del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; <p>d) - cura l'attività dell'Associazione;</p> <p>e) - firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;</p> <p>f) - svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.</p> <p>Il Direttore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p>Articolo 14 - COMITATO DEI SOCI TECNICI</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici è composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Tecnici, dura in carica per un triennio, ed ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'allestimento del Museo ed alle manifestazioni da organizzare, nonché fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei Soci Tecnici è in grado di assicurare.</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici esprime pareri consultivi, non vincolanti, su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato dei Soci Tecnici elegge nel proprio seno un Coordinatore che ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Soci Tecnici.</p>	<p>voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p>Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.</p> <p>Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.</p> <p>Il Comitato d'Indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; - ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare; - esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione; - è presieduto dalla persona nominata
---	--

<p>Il Coordinatore del Comitato dei Soci Tecnici è membro del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'operatività del Comitato dei Soci Tecnici si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.</p> <p>Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Articolo 15 - REVISORI DEI CONTI</p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea.</p> <p>I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.</p> <p>Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.</p>	<p>Articolo 15 – COLLEGIO DEI REVISORI</p> <p>La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.</p> <p>I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.</p> <p>Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.</p>
<p>Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE</p> <p>Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.</p>	<p>Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE</p> <p>Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.</p>

Il Socio, sia Ordinario che Tecnico, che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio, sia Ordinario che Tecnico, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non spetta alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 16 bis – INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci Ordinari, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci ordinari i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Articolo 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio o il Sostenitore, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 17 – INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei **Soci**, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Articolo 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra

i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 20 - NORMA TRANSITORIA

La composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente statuto è subordinata al fatto che gli aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio siano divenuti soci dell'Associazione. In caso contrario, il Consiglio sarà composto unicamente dai Consiglieri designati dagli Enti e Società già divenuti soci e verrà poi ampliato in ragione delle successive adesioni e designazioni.

i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 21 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio*

Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si

	intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.
--	--

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata

"MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI",

abbreviabile in "MAUTO".

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;
- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;
- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;
- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;
- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

Articolo 5 – SOCI E SOSTENITORI

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la "FIAT S.P.A.", la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono

all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.

L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.

L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

La qualifica di Socio o Sostenitore si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci Sostenitori secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

Articolo 6 – PATRIMONIO E RISORSE DISPONIBILI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori.

I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, entro i limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con

preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, entro i limiti di legge, alle modifiche statutarie, alla delibera di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è così formato:

- il Presidente della Regione Piemonte, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- il Sindaco della Città di Torino, il quale ha la facoltà di farsi sostituire in modo permanente da un suo delegato;
- un membro designato dall'Automobile Club d'Italia;
- un membro designato da Fiat spa.

Nel caso in cui i Soci fossero maggiori di cinque, i Soci che non abbiano ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avranno diritto di nominare collegialmente il Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di

voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:

- 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;
- 3) - proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;
- 4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;
- 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;
- 6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;
- 7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- 8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;
- 9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;
- 10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;
- 11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;
- 12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Articolo 12 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.

Il Comitato d'Indirizzo:

- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.

Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio o il Sostenitore, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 17 – INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 21 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio*

Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.